



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 167/18
Lussemburgo, 7 novembre 2018

Sentenza nella causa C-171/17
Commissione / Ungheria

La gestione esclusiva da parte di un'impresa controllata dallo Stato ungherese di un sistema nazionale di pagamento mobile è in contrasto con il diritto dell'Unione

Anche se i servizi offerti nell'ambito di tale sistema costituiscono servizi di interesse economico generale, la loro fornitura non può essere riservata a un monopolio statale

In Ungheria, dal 1° luglio 2014, la Nemzeti Mobilfizetési Zrt., società ungherese interamente controllata dallo Stato ungherese, gestisce il sistema nazionale di pagamento mobile, il cui utilizzo è obbligatorio per il pagamento mobile delle tariffe per il parcheggio pubblico, per l'utilizzo della rete stradale, per il trasporto di persone e per tutti gli altri servizi offerti da un organismo statale. In linea di principio i prestatori di tali servizi sono tenuti a garantire l'accesso dei clienti a questi ultimi tramite il sistema nazionale di pagamento mobile.

Un sistema di pagamento mobile consente ai clienti di pagare un servizio tramite un sistema di commercializzazione elettronica accessibile senza collegamento a un punto fisso, mediante un mezzo di telecomunicazione, un dispositivo digitale o un altro strumento informatico.

Ritenendo che il sistema nazionale di pagamento mobile adottato dall'Ungheria costituisca un monopolio statale illegale e, pertanto, violi le disposizioni della direttiva sui servizi¹ e leda la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, la Commissione ha proposto un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte di giustizia contro tale Stato membro.

In tale contesto l'Ungheria ritiene in particolare che, anche ammesso che i servizi offerti utilizzando il sistema nazionale di pagamento mobile in questione rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva, cosa che essa contesta, gli stessi servizi costituiscano un servizio di interesse economico generale («SIEG») per il quale l'applicazione della direttiva è soggetta a talune restrizioni.

Con la sua sentenza pronunciata in data odierna la Corte dichiara, anzitutto, che la direttiva si applica alle misure nazionali con cui è stato creato il monopolio statale in questione. Infatti, sono esclusi dal suo ambito di applicazione soltanto i SIEG riservati a enti pubblici o privati, o i monopoli che erano già esistenti alla data di entrata in vigore della direttiva.

La Corte considera tuttavia che la Commissione non è riuscita a dimostrare che i servizi interessati dalle misure nazionali controverse non costituiscano SIEG. A tal proposito la Corte ricorda che la circostanza che, nel passato, tali servizi siano stati forniti da operatori privati di per sé non mette in discussione la legittimità della loro qualificazione come SIEG da parte dell'Ungheria. Di conseguenza, le norme specifiche previste dalla direttiva per i SIEG si applicano ai suddetti servizi.

La Corte osserva poi che il sistema nazionale di pagamento mobile di cui trattasi costituisce un «requisito», ai sensi della direttiva, poiché riserva l'accesso all'attività di fornitura di servizi di pagamento mobile a un monopolio statale. Orbene, un tale «requisito» deve essere compatibile con le condizioni cumulative di non discriminazione, necessità e proporzionalità enunciate nella direttiva. La Corte ritiene pertanto che il sistema nazionale in questione **non soddisfi la condizione di proporzionalità**. La stessa Ungheria ha infatti riconosciuto che esistono misure

¹ Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36).

meno vincolanti e restrittive della libertà di stabilimento rispetto alle misure controverse per conseguire gli obiettivi perseguiti da tale Stato membro, consistenti segnatamente nella tutela degli interessi dei consumatori attraverso un migliore funzionamento del mercato del pagamento mobile. Al riguardo la Corte precisa che un sistema di concessioni fondato su una procedura aperta alla concorrenza potrebbe, ad esempio, costituire una tale misura meno restrittiva.

Alla luce di tali considerazioni, data la mancata dimostrazione da parte dell'Ungheria che l'applicazione delle suddette condizioni possa ostare alla realizzazione degli obiettivi perseguiti dalle misure contestate, la Corte conclude che **tali misure sono incompatibili con le disposizioni della direttiva relative alla libertà di stabilimento.**

Infine, la Corte rileva che **le misure controverse costituiscono una restrizione sproporzionata al principio della libera prestazione dei servizi.**

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575